



COMUNE DI VALPERGA (TO)

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DEL COMUNE, SIA PATRIMONIALI CHE TRIBUTARIE NONCHE' QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. E DALLE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.

Art. 1- OGGETTO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali del servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali Comune di Valperga, di seguito denominato Ente impositore.

La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto. Per somme non riscosse si intendono: quelle tributarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano I.C.I., I.M.U., T.A.S.I., T.A.R.S.U. e TOSAP.), quelle patrimoniali (Fitti attivi, entrate connesse con i servizi scolastici, ecc.), nonché quelle derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e da tutte le sanzioni amministrative di competenza dell' Ente impositore.

Il valore del contratto, determinato sulla misura dei compensi previsti a favore dell'aggiudicatario per tutta la durata dell'affidamento è presuntivamente stimato in euro 18.000,00 oltre ad Iva.

L'importo dell'aggio a base d'asta è pari al 15% del valore riscosso.

Art. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento decorre dalla stipula del contratto ed avrà durata di mesi 14, a partire dall'1.11.2017 e termine al 31.12.2018.

Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.

ART. 3 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è affidato mediante gara a procedura negoziata, cui possono partecipare i soggetti individuati tramite l'indagine di mercato effettuata e la successiva estrazione a sorte dei soggetti, iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 4, aventi diritto a presentare l'offerta.

L'affidatario subentra all'ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento del servizio di cui al precedente articolo 1.

ART. 4 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Potranno presentare offerta alla presente gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell'11 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 con il requisito finanziario previsto dalla lettera b) dell'art. 6 del Regolamento dell'Albo medesimo come modificato dal comma 7 bis dell'art.32 della legge 2-2009 con capitale interamente versato di euro 5.000.000,00;
- b) Abbiano alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione.

Art. 5 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

Prima di procedere alla riscossione coattiva, l'affidatario curerà la predisposizione e l'invio agli utenti debitori di un primo sollecito bonario, con il quale si intima al debitore il pagamento della somma dovuta.

In questa fase è inclusa anche l'eventuale stesura e postalizzazione di una diffida di messa in mora, da inviarsi a mezzo raccomandata e/o PEC, nel caso in cui l'Ente impositore non abbiano fornito data certa alla richiesta di pagamento rivolta al debitore.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base delle liste di carico approvate dall'ente impositore, la predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento di conto corrente postale intestato al Comune di Valperga.

La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e dovrà provvedere alla trasmissione all'ente impositore del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici).

L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti di natura esecutiva, ecc., saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, la ditta affidataria gestirà la gestione delle fasi cautelari ed esecutive per le quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001).

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- c) Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali dell'ente impositore;
- d) Osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
- e) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- f) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
- g) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. L'affidatario, sarà, inoltre, tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- h) Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della presente gara. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente impositore. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di

riconoscimento prodotto dalla Ditta. Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto;

- i) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;
- j) Rendere conto, attraverso la redazione di un Report Tecnico - Contabile, delle proprie attività fornendo almeno trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione e riscossione.
- k) Rendicontare gli incassi derivanti dalla riscossione, suddivisi per categoria del credito, con contestuale predisposizione trimestrale della quota del compenso a proprio favore.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ENTE IMPOSITORE

L'ente impositore si impegna a:

- a) Consegnare entro il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 maggio 2018, con apposito verbale, all'affidatario del servizio, gli elenchi - suddivisi per ragione del credito- delle entrate da riscuotere stragiudizialmente e coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione, nonchè qualsiasi elemento, notizia e dato in loro possesso o disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio, comprese le informazioni reperibili attraverso il Portale SIATEL. Gli elenchi suddetti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: complete generalità del contribuente, data di maturazione del credito, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti per il ritardato pagamento, dati relativi all'atto di accertamento e al corretto iter della notifica, ecc. Il computo degli interessi legali fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà invece effettuato dall'affidatario e in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti amministrativi adottati dall'Ente impositore.
- b) Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;
- c) Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;
- d) Incaricare il responsabile del settore Finanziario-Tributi della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 8 - CORRISPETTIVO E RIMBORSI

Per il servizio di riscossione coattiva delle entrate l'ente impositore riconoscerà alla ditta aggiudicataria un compenso pari ad euro 10,00 oltre Iva per ogni pratica totalmente riscossa o euro 5,00 oltre Iva per ogni pratica parzialmente riscossa, oltre ad un aggio il cui valore a base d'asta viene fissato nella misura del 18% (diciotto per cento) sulle somme effettivamente riscosse.

Nulla sarà dovuto per le pratiche che non si concludano con la riscossione, almeno parziale, del credito vantato dall'Ente.

Per l'attività di riscossione l'affidatario provvederà a presentare trimestralmente un prospetto relativo al valore del compenso spettante per la riscossione stragiudiziale, del compenso per la riscossione coattiva e del rimborso spese per le gestioni cautelari. Ottenuto il benestare dall'ente impositore potrà procedere alla fatturazione per il successivo pagamento che avverrà entro 45 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Le spese postali e quelle di notifica per atti e comunicazioni dirette ai contribuenti finalizzate alla riscossione coattiva sono a carico dell'aggiudicatario con facoltà di quest'ultimo di riaddebitarle ai contribuenti unitamente alle spese di procedure.

Si precisa che le spese postali relative a pratiche non riscosse, rimarranno a carico dell'affidatario.

Le spese esecutive, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001).

Art. 9 – NORMA PREMIALE

Al fine di perseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi di incasso, il Comune di Valperga riconoscerà alla ditta aggiudicataria un premio pari al 70% del valore dell'aggio sulla quota di incassi che superino il 70% delle pratiche consegnate nel corso del contratto, suddivise per ragione del credito.

Art. 10 - PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato l'ente impositore. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.

L'ente impositore rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale.

Art. 11 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità dell'ente impositore di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 12 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'ente impositore ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto.

Art. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'ente impositore si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

La società affidataria è tenuta:

- a) A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che gli enti riterranno opportuno eseguire;
- b) Fornire all'ente tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

L'ente impositore ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici comunali.

Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate all'affidatario mediante PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta PEC.

Art. 14 - PENALI

In caso di mancato rispetto, anche di una sola, delle condizioni contenute nel presente capitolato o nella proposta progettuale presentata in sede di gara, il Responsabile del settore Finanziario-Tributi procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo PEC, assegnando all'Impresa appaltatrice un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Responsabile del settore Finanziario-Tributi applicherà, a titolo di penale una sanzione variabile da euro 100,00 (cento/00) a euro 200,00 (duecento/00) per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Decorso inutilmente il termine stabilito dal comma 1, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Ente impositore può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.

Per la rifusione delle spese, il pagamento danni e penalità l'ente impositore potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dal Responsabile del settore, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 15 - DIRETTIVE COMUNALI

L'ente impositore controllerà le attività dell'affidatario attraverso il proprio Responsabile settore Finanziario-Tributi, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte dell'affidatario degli obblighi contrattuali.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo agli Enti il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

E' inoltre vietato il subappalto senza specifica autorizzazione dell'ente impositore.

Art. 17 - CAUZIONE

La garanzia definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo del servizio affidato e dovrà essere versata prima della stipula della scrittura privata di affidamento, a mezzo versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Valperga.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1982, n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982 n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle disposizioni vigenti.

La cauzione rimane vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Per l'affidamento del servizio verrà stipulata apposita scrittura privata di affidamento.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 la registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Le spese eventualmente necessarie per la registrazione della scrittura privata di affidamento del servizio, saranno a carico delle parte che ne richiederà la registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi dovuti sono soggetti a I.V.A..

Art. 19 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dell'ente impositore, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. L'ente impositore si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. L'ente impositore può risolvere il contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
- b) Non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- d) Non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) Aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;

- f) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;
- g) Sospensione o abbandono del servizio;
- h) Continue irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;
- i) Violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto;
- j) Inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

Art. 20 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, la società affidataria con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferita al periodo di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

Art. 21- MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del succitato provvedimento, valutabile

- a) offerta progettuale: fino ad un massimo di 70 punti;
- c) offerta economica: fino ad un massimo di 30 punti.

Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto. I punteggi a disposizione per l'offerta progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai parametri di valutazione meglio dettagliati nel successivo articolo 21. La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, si occuperà di valutare le offerte. In tema di Commissione di Aggiudicazione, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, si applica quanto previsto ex art. 216, comma 12 °, del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento).

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà considerata aggiudicataria del servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, si riserva di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od altro.

Si precisa che quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente capitolato.

Art. 22 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, determinata in base agli elementi di valutazione di seguito specificati:

A. OFFERTA PROGETTUALE (massimo punti 70) così suddivisi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. RAPPORTI CON L'UTENZA	15
Contatti con l'utenza	5
Chiarezza e completezza della modulistica utilizzata	10
2. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	40
Modalità di pagamento messe a disposizione dell'utente:	4
solo bollettino c/c postale: punti 0	
bollettino c/c più un ulteriore canale di pagamento: punti 2	
bollettino c/c più oltre due canali di pagamento: punti 4	
Gestione della riscossione stragiudiziale	
• modalità e tempistiche della fase stragiudiziale	12
Gestione della riscossione giudiziale	
• modalità e tempistiche della fase giudiziale e metodologie per una corretta gestione delle ingiunzioni fiscali	12
Gestione delle ingiunzioni fiscali	
• modalità e tempistiche della fase esecutiva	12
3. RENDICONTAZIONE	15
Tempistiche e modalità di gestione dell'attività di rendicontazione	

Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla Commissione, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di valori:

Coefficienti di giudizio/valutazione:

- Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità;
- Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente;
- Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente;
- Coefficiente 0,6 = giudizio discreto;
- Coefficiente 0,8 = giudizio di buono;
- Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo.

B. OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti):

- ribasso percentuale sull'aggio massimo punti 30.

Verranno attribuiti 30 punti al maggior ribasso e proporzionalmente alla restanti offerte (criterio della proporzione lineare).

Non saranno ammesse offerte in aumento sull'aggio posto a base di gara.

Art. 23- EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO

Se, allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, l'ente impositore non avrà ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta dell'ente impositore a mezzo PEC.

Art. 24 - FONTE DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con gli incassi derivanti all'Ente impositore dalle riscossioni oggetto dal presente capitolato.

Art. 25 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alla lettera di invito, nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro ex legge competente in applicazione degli artt. 5 e seguenti. del c.p.c..